

CUNEO INFORMA



Al via uno Sportello contrattualistica import/export

Le esigenze attuali del commercio rendono sempre più strategico l'ingresso in un mercato straniero. Ormai, oltre le grandi aziende, anche le piccole e medie imprese evidenziano la necessità di confrontarsi con profili internazionali di mercato alla luce del sempre maggiore interesse a contrattare con fornitori, partner e clienti esteri. Molte aziende però corrono grandi rischi a causa della tendenza, il più delle volte, a non stipulare alcun contratto limitandosi ad accordi verbali o ad affidarsi a contratti-tipo scaricati da internet.

Le differenze di cultura e di sistema giuridico con gli altri Paesi rendono invece altamente consigliato un approccio consapevole, che si traduce nella stesura di un contratto internazionale.

Cna Cuneo, in collaborazione con lo Studio Legale Bergamino ha avviato uno "Sportello per la Contrattualistica internazionale" che sarà disponibile presso Cna Cuneo ogni ultimo giovedì del mese, finalizzato a supportare le aziende associate nella definizione di rapporti contrattuali di respiro internazionale, rispondenti agli obiettivi commerciali attesi e alle specifiche tutele necessarie.

Lo sportello consentirà di confron-

Come affrontare la crisi di impresa

Lunedì 17 gennaio 2022 ore 18,00, presso la sala riunioni di CNA Cuneo, Via Cuneo 48 - Borgo San Dalmazzo si terrà un interessante incontro aperto alle imprese dal titolo: Gli strumenti per fronteggiare la crisi di impresa ed il sovraindebitamento personale.

I relatori saranno:

- Alberto Peluttiero - Commercialista ed esperto di crisi di impresa
- Marco Turco - Consulente per imprese

Gli interessati possono anticipare la loro partecipazione alla seguente mail: info@cnacuneo.it

L'incontro si terrà in presenza; sarà quindi necessario il possesso di Green pass che verrà verificato all'ingresso della sala e lo scrupoloso rispetto delle normative Anticovid

Carte tachigrafiche: novità per il rilascio, tenuta del registro conservazione e trasferimento dati

Con il Decreto 19 ottobre 2021, pubblicato sulla GU n. 296 del 14-12-2021, recante "Adeguamenti normativi sulle modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri", il Ministero dello Sviluppo economico, ha abrogato i precedenti DD.MM. 23 giugno 2005 e 31 marzo 2006 accorpando in una unica disposizione la disciplina relativa alle modalità:

- per il rilascio delle carte tachigrafiche,
- per la tenuta del registro relativo ai marchi ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati e dell'elenco degli installatori e officine autorizzate e delle carte loro rilasciate,
- per la tenuta del registro elettronico nazionale contenente le informazioni relative alle carte tachigrafiche del conducente.

Le carte tachigrafiche sono suddivise in carta del conducente, la carta dell'officina, la carta dell'impresa e la carta di controllo, tutte rilasciate dal sistema informativo delle Camere di commercio.

La carta del conducente è richiesta

Verifica green pass obbligatoria per i servizi alla persona

A seguito del D.M. del 7 gennaio 2022, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore", entrato in vigore l'8 gennaio u.s., sono pervenute diverse richieste di approfondimento per capire se fosse esteso anche alle Tintolavanderie l'obbligo di richiedere il green pass ai clienti.

Dalla lettura della norma e da un approfondimento con l'Ufficio Legislativo si comunica che i Servizi alla persona, come

tarsi con tecnici in grado di valutare appieno le necessità aziendali, ottenere una prima analisi dei rischi (es. le leggi applicabili, le modalità di risoluzione delle controversie, le garanzie di pagamento) ed una analisi approfondita delle condizioni generali di documenti commerciali prima di sottoscriverli o presentarli al partner straniero.

Chi fosse interessato al servizio dello Sportello contrattualistica import/export, può contattare l'ufficio (0171/265536) per un appuntamento.

Lavoro: tra artigiani, micro e piccole imprese a novembre 2021 occupazione in crescita significativa

A novembre scorso l'occupazione nell'artigianato, nelle micro e nelle piccole imprese risulta in leggera crescita rispetto a ottobre e in robusto aumento nei confronti di novembre 2020. A rilevarlo l'Osservatorio lavoro CNA, curato dal Centro studi della Confederazione, che analizza a cadenza mensile le tendenze dell'occupazione nelle piccole imprese fin dal 2014, all'inizio della stagione di riforme che ha profondamente modificato il mercato del lavoro nazionale.

Scendendo nei dettagli, l'Osservatorio registra a novembre 2021 un incremento pari allo 0,6 per cento sul mese precedente. A livello tendenziale, però, l'espansione è significativamente più solida, segnando un +2,7 per cento rispetto a dodici mesi prima. Questi dati sono principalmente il frutto della crescita impetuosa di assunzioni (+51 per cento) rispetto al novembre 2020, la terza più alta dell'anno in termini relativi. E, a dimostrare la ripartenza del mercato del lavoro tra i "piccoli" (perlomeno prima che scoppiasse la nuova emergenza Covid), nello scorso novembre anche le cessazioni, sia pure in maniera meno rimarchevole delle assunzioni, sono salite, precisamente del 37 per cento.

Questi risultati dimostrano in modo inequivocabile che, fino a novembre 2021 di sicuro, il sistema produttivo dei "piccoli" è riuscito a intercettare la ripresa economica così come aveva resistito alla recessione con ammirevole caparbia, continuando a garantire all'Italia benessere e coesione sociale.

Tavolo Partenariato: dalle Confederazioni dell'artigianato un contributo per il successo del PNRR

Con l'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza si apre una stagione per l'economia italiana di cui cogliamo tutto il senso della sfida e delle opportunità. Siamo di fronte ad uno di quei tornanti della storia in cui non si

per la guida dei veicoli stabiliti dal regolamento (CE) 561/2006.

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- titolarità di una patente di guida valida, e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
- non essere titolare di un'altra carta tachigrafica;
- residenza nello Stato italiano;
- per i cittadini stranieri, ai fini della valutazione del requisito della residenza si applica anche il principio della «residenza normale»;

In fase di primo rilascio la carta del conducente è emessa entro un mese dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria. Alla ricezione della domanda di modifica o rinnovo della carta, la Camera di commercio competente accerta la validità della patente di guida del richiedente e verifica che la categoria della patente sia di livello adeguato per la guida dei veicoli interessati all'installazione del tachigrafo digitale, nonché la permanenza dei requisiti previsti per i soggetti a carta e rilasciata dalla Camera di commercio competente entro il termine massimo di quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta, la Camera di commercio competente fornisce una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo.

Non è previsto il rilascio di carte temporanee del conducente.

La carta dell'officina è richiesta dai soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dal Ministero per svolgere le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione dei tachigrafi, ed è emessa entro quindici giorni

inseriti all'art. 3, comma 1, non prevedono alcuna deroga e quindi, tutte le attività rientranti tra i Servizi alla persona, (anche le tintolavanderie, oltre che acconciatori, estetiste ecc.), sono incluse nelle disposizioni del Decreto.

Per assolvere a tale obbligo sarà sufficiente verificare all'ingresso il possesso di specifico "Green pass di base" (tampone rapido), utilizzando l'App VerificaC19 per la verifica, disponibile per ogni piattaforma smartphone.

L'obbligo decorre dal 20 gennaio.

NEWS



Vicino a te anche su **facebook**

Per essere sempre aggiornato
CLICCA "MI PIACE"
www.facebook.com/cnacuneo

CERCA CI ANCHE SU: 

RICAMBIEREMO LA TUA AMICIZIA!



può sbagliare. E' la posizione espressa dai rappresentanti di CNA, Confartigianato e Casartigiani l'insediamento del Tavolo permanente di partenariato promosso dal Presidente del Consiglio Mario Draghi per la gestione del Pnrr.

L'intera comunità nazionale è chiamata ad un impegno storico. Su questo saremo giudicati nel futuro e su questo sarà deciso il nostro ruolo in Europa e nel mondo”.

In questa fase, occorre “riguadagnare quella visione complessiva persa nella parcellizzazione degli interessi e nello sguardo corto che, se può avere assicurato qualche vantaggio transitorio a questa o quella categoria, alla fine si sono dimostrati una delle debolezze strutturali del sistema Italia.

Con il Pnrr, insieme al nuovo ciclo dei Fondi strutturali e al Fondo complementare, ci sono circa 600 miliardi nei prossimi sei anni per riforme e progetti per modernizzare il nostro paese e la sua amministrazione. “Sarà determinante un' incisiva azione di coordinamento tra i livelli istituzionali ed amministrativi. Allo stesso modo, riteniamo prioritario stimolare coerenza tra investimenti pubblici e investimenti privati”.

Le Confederazioni dell'artigianato sono pronte a dare il loro contributo al tavolo del partenariato per favorire l'adozione di decisioni pubbliche attraverso un dialogo sociale ampio e partecipato che coinvolga tutte le componenti del sistema economico e le istituzioni.

In questo quadro attribuiamo particolare rilevanza alla rapida attuazione delle tante riforme contenute nel Pnrr per incidere sui nodi strutturali del Paese, sui suoi ritardi, sulle strozzature che ne frenano la competitività. A partire dalla riduzione della burocrazia, al buon funzionamento della pubblica amministrazione, dalla riforma del sistema fiscale, alla giustizia civile e alla concorrenza. Innovazioni profonde da introdurre in quei fattori esterni che determinano le condizioni di nascita e sviluppo delle attività economiche in particolare delle imprese più piccole.

Ed è proprio l'attenzione nei confronti delle imprese di minori dimensioni che impone l'adozione di un nuovo quadro di riferimento in grado di coinvolgere tutti gli attori economici nella realizzazione e nel successo delle oltre 45 misure destinate a qualificare l'offerta e valorizzare le risorse e i territori.

lavorativi dalla ricezione della domanda. La Camera di commercio competente rinnova una carta dell'officina entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione di una valida richiesta di rinnovo e di tutta la necessaria documentazione.

In caso di danneggiamento, di cattivo funzionamento, di smarrimento o di furto della carta dell'officina, l'autorità competente fornisce una carta sostitutiva entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo

La carta dell'impresa, denominata «carta azienda», e' richiesta dal legale rappresentante della stessa o dal soggetto giuridico (persona fisica o giuridica) - o persona da questi delegata - che possiede almeno un veicolo equipaggiato con l'apparecchio di controllo. Il rilascio e' ammesso per qualsiasi soggetto (anche laddove non previsto l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese), che effettua trasporti su strada per conto proprio o per conto terzi. Essa e' emessa entro trenta giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria.

La Camera di commercio competente rinnova una carta dell'azienda entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione di una valida richiesta di rinnovo e di tutta la necessaria documentazione. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta dell'impresa, l'autorità competente fornisce una carta sostitutiva entro otto giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo.

La carta di controllo e' richiesta alla Camera di commercio competente per territorio, o a livello centralizzato per il tramite dell'Unioncamere, esclusivamente dalle Autorità di controllo.

Il titolare della carta e' tenuto a presentare la domanda di rinnovo alla Camera di commercio presso cui il richiedente ha la propria residenza (carta conducente) o l'iscrizione della propria impresa (carta azienda), al piu' tardi entro il termine di quindici giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza. La nuova carta e' rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza. La presentazione tardiva della richiesta non impedisce il rinnovo della carta che avverrà comunque entro i quindici giorni lavorativi successivi.

La domanda di rinnovo della carta dell'officina deve essere presentata alla Camera di commercio ove l'officina ha la propria sede autorizzata, entro il termine di scadenza e la carta in scadenza deve essere restituita all'atto del ritiro della carta rinnovata. La nuova carta e' rilasciata previa verifica della permanenza dell'autorizzazione concessa all'officina.

Il sequestro, la confisca o il ritiro di una carta emessa in Italia da parte delle Autorità di controllo disposti in applicazione di sanzioni amministrative o penali ovvero in attuazione di misure cautelari nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi sono comunicati alla Camera di commercio che ha emesso la carta, la quale provvede ad annotare lo stato di «confiscata» o «ritirata» in un apposito elenco. Qualora la



carta sia stata rilasciata in un altro Stato membro, la stessa, completati i procedimenti penali o amministrativi, e' inviata all'Unioncamere con evidenza dei motivi del ritiro o della sospensione, la quale provvede a notificare anche in via telematica il provvedimento all'autorità competente dello Stato membro che ha emesso la carta entro due settimane e ne garantisce la restituzione.

E' in ogni caso disposto il ritiro immediato e l'invio alla Camera di commercio che l'ha emessa della carta tachigrafica che, in occasione di un'attività di controllo svolta dall'Autorità di controllo, e' stata esibita o comunque rinvenuta quando essa risulta danneggiata, non funzionante, denunciata come rubata o smarrita dallo stesso conducente che l'ha esibita o nella cui disponibilità e' rinvenuta.

Allo stesso modo si procede nel caso in cui sia esibita o rinvenuta una carta tachigrafica scaduta di validità da più di trenta giorni, ai sensi dell'art. 3, comma 7 ed in ogni altro caso in cui, secondo il presente decreto ovvero secondo le disposizioni dell'art. 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la carta stessa non può essere detenuta ovvero utilizzata dalla persona che l'ha esibita o che comunque la detiene.

Le imprese assoggettate alle disposizioni del regolamento (CE) 561/2006 garantiscono che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente e che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati al fine di consentire alle Autorità di controllo di esercitare le attività di competenza.

Esse sono responsabili anche per gli automezzi detenuti in locazione o in comodato d'uso.

Le imprese garantiscono che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno dodici mesi successivi alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederlo, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali aziendali dell'impresa, intesi come sede di stabilimento della stessa ai sensi della normativa vigente; i dati devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.

Il trasferimento deve avvenire anche nei seguenti casi:

a) dall'unità elettronica di bordo immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione dell'apparecchio non funzionante, ove il malfunzionamento non abbia pregiudicato la possibilità di recuperare i dati e in caso di richiesta da parte delle Autorità di controllo;

b) dalle carte del conducente immediatamente prima che il conducente interrompa il rapporto di collaborazione con l'impresa, prima della riconsegna della carta e in caso di richiesta da parte dell'Autorità di controllo.

Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare:

a) novanta giorni per i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo;

b) ventotto giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.

Le imprese che dovessero avvalersi di servizi di gestione e conservazione dei dati presso soggetti terzi dovranno, comunque, garantire l'accesso ai dati alle Autorità di controllo nell'ambito dell'attività ispettiva presso i locali aziendali dell'impresa.

Tale modalità dovrà garantire in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Camere di commercio attraverso il proprio gestore del sistema informativo, InfoCamere S.C.p.A., conservano le informazioni relative alla gestione delle carte tachigrafiche per un periodo di dieci anni.

